

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/565 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

Partecipazione a dispositivi di abbinamento

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE, l'impresa di investimento non negozia per conto proprio, quando partecipa a dispositivi di abbinamento di entità esterne al gruppo di appartenenza con l'obiettivo o la conseguenza di svolgere operazioni *back-to-back* di fatto prive di rischio su uno strumento finanziario al di fuori delle sedi di negoziazione.»;

2) all'articolo 91, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0350

